



COMUNE DI CARINARO
REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA

UFFICIO DEL SINDACO

Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) - Tel. – 0815029260

Posta certificata: comune@carinaro.telecompost.it

DECRETO N. 9 del 01/07/2023

Oggetto: Proroga attribuzione incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, ad interim, al dipendente Picone Vincenzo.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e richiamati in particolare:

- l'art.50, comma 10, che pone in capo al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'articolo 107 che al comma secondo recita: "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale";
- il comma terzo dell'articolo sopra citato il quale stabilisce che ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente ed in particolare: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenze; i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- l'articolo 109, comma secondo, il quale prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 possono essere attribuite, a seguito di un motivato provvedimento del Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi, anche in deroga ad ogni altra disposizione ed indipendentemente dalla qualifica funzionale degli stessi;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 165/2001 e in particolare l'art. 21, come modificato dal D.lgs. n. 150/2009, che prevede la maturazione di responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione, per l'inosservanza delle direttive impartite e per la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione.

PRESO ATTO che le predette disposizioni definiscono i contenuti della responsabilità gestionale, sia con riferimento all'obbligo di perseguimento degli obiettivi dell'Ente che in relazione alla correttezza amministrativa, all'efficienza e ai risultati della gestione e stabiliscono i casi di revoca dell'incarico per inosservanza delle direttive generali e/o per mancato raggiungimento degli obiettivi più rilevanti specificamente assegnati e/o per particolarmente grave e reiterata responsabilità, nonché negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 e richiamati in particolare i seguenti articoli:

- art. 19, comma 1, che testualmente recita: "Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono

automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.”;

- art. 18, commi 1 e 2, che testualmente recitano: "1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non/superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.”;

- art. 17, commi 4 e 5, che testualmente recitano: "4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento. 5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.”;

- art. 19, comma 2, che statuisce quanto segue: "Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.”;

VISTA la nota acquisita al prot.n. 12099 in data 24.10.2022, con la quale la dott.ssa Maria Marsilio, comunicando che avrebbe assunto incarico presso altro ente con decorrenza 1.11.2022, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico di Istruttore Direttivo Contabile ex art. 110, comma 1 TUEL, quale Responsabile dell'Area Finanziaria e Area Amministrativa di questo Comune a far data 31.10.2022;

DATO ATTO che, in conseguenza delle suddette dimissioni, questo Ente è privo di Responsabile dell'Area Amministrativa;

CONSIDERATO che l'unico dipendente, appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, Responsabile dell'Area Polizia Municipale, in grado di ricoprire l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, attualmente, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 17.5.2023, è collocato a disposizione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 272/2004;

VISTI i precedenti propri Decreti n. 16 del 17.11.2022 e n. 23 del 30.12.2022, per effetto dei quali, per le motivazioni ivi riportate è stato già attribuito fino al 30.6.2023, salvo revoca anticipata, al dipendente di questo Comune Vincenzo Picone, Istruttore di Vigilanza, l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa

RITENUTO, pertanto, dovere sopperire momentaneamente alla vacanza del posto di Responsabile dell'Area Amministrativa, prorogando l'incarico temporaneo di Responsabile di tale Area al dipendente di questo Comune Vincenzo Picone, Istruttore di Vigilanza, in aggiunta all'incarico di Responsabile dell'Area di Vigilanza – Servizio Polizia Municipale, conferitogli con proprio decreto n. 1 del 18.1.2023, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali;

DECRETA

1. Di prorogare ad interim, con decorrenza dall'1.7.2023 e fino al 31.12.2023, salvo revoca anticipata, al dipendente di questo Comune Vincenzo Picone, Istruttore di Vigilanza, l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, al fine di garantire senza soluzione di continuità lo svolgersi delle regolari attività e degli adempimenti connessi a tale area.

2. Di stabilire che copia del presente decreto venga notificato all'interessato, al Nucleo di Valutazione e pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

Dalla sede municipale,



Il Sindaco
Dott. Nicola Affinito